Civile Sent. Sez. 5 Num. 10934 Anno 2015

Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 27/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 7815-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EUROMEDICAL SRL;

2015

1431

- intimato -


avverso la sentenza n. 8/2009 della COMM.TRIB.REG. di della LOMBARQIA,

MILANO, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso in via principale accoglimento del 1º motivo assorbiti altri, in subordine accoglimento 2º motivo assorbiti altri.



Svolgimento del processo

In data 20 gennaio 2006 venne notificata a Euromedical s.r.l. cartella di pagamento per IVA e accessori relativamente all'anno d'imposta 1997 ed in data 5 novembre 2007 venne notificata la relativa intimazione di pagamento. Il ricorso della contribuente avverso l'intimazione di pagamento, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale e comunque la sua tardività (oltre i termini di legge), venne rigettato dalla CTP con sentenza resa nei confronti della contribuente, dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione (Equitalia Como Lecco e Sondrio s.p.a.). L'appello della contribuente, proposto esclusivamente nei confronti dell'Agenzia, venne accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sulla base della sequente motivazione: "la cartella contestata è stata notificata tramite apposizione all'albo comunale in data 20.1.2006, pertanto ben oltre i termini concessi dalle attuali norme".

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Osserva la ricorrente che la sentenza della CTR è nulla in quanto risulta omesso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, litisconsorte necessario processuale.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 19, comma 3, d. leg. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la società contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile, facendo però valere un vizio della cartella esattoriale, e cioè la decadenza dal potere impositivo per essere stata la cartella notificata oltre i termini previsti dall'art. 36, comma 2, d. leg. n. 46/1999, nonostante che la cartella fosse stata già notificata, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, e non impugnata.

Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 19, comma 3, d. leg. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La censura ripropone il secondo motivo quale violazione di legge.

Il primo motivo è fondato. Come affermato da questa Corte, in analoga fattispecie in cui, impugnata da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione, l'appello era stato proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, "il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Invero, il concetto di causa "inscindibile" (di cui all'art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell'art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza - pronunciata tra più parti in causa inscindibile - nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l'inammissibilità del gravame, bensì l'ordine del giudice d'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa - in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell'Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l'inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - per il mancato ordine di cui sopra - determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (v., tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97)" (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1462).

Constatato quindi il difetto d'integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell'art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della

sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 14 aprile 2015 Il consigliere est.